



COMUNE DI SUTERA
(Provincia di Caltanissetta)

**Regolamento per la disciplina dell'armamento
del Servizio di Polizia Municipale**

INDICE

CAPO I GENERALITA' NUMERO E TIPO DI ARMI

ART. 1 CAMPO DI APPLICAZIONE

ARTICOLO 2 TIPO DELLE ARMI IN DOTAZIONE

ARTICOLO 3 NUMERO DELLE ARMI IN DOTAZIONE

CAPO II MODALITA' E CASI DI PORTO DELL'ARMA

ARTICOLO 4 REQUISITI PSICOFISICI MINIMI E REQUISITI TECNICI PER L'ASSEGNAZIONE E DETENZIONE DELL'ARMA

ARTICOLO 5 ASSEGNAZIONE DELL'ARMA

ART. 6 MODALITÀ DI PORTO DELL'ARMA

ARTICOLO 7 SERVIZI SVOLTI CON ARMI

ART. 8 SERVIZI DI COLLEGAMENTO E DI RAPPRESENTANZA

ART. 9 SERVIZI ESPLICATI FUORI DELL'AMBITO TERRITORIALE PER IL SOCCORSO O IN SUPPORTO

CAPO III TENUTA E CUSTODIA DELLE ARMI

ART. 10 PRELEVAMENTO E DEPOSITO DELL'ARMA

ART.11 DOVERI DELL'ASSEGNATARIO

ART. 12 CUSTODIA DELLE ARMI

ART.13 CONSEGNATARIO DELLE ARMI

ART.14 SOSTITUZIONI DELLE MUNIZIONI

CAPO IV ADDESTRAMENTO

ART.15 ADDESTRAMENTO AL TIRO

ART.16 PORTO D'ARMI PER LA FREQUENZA DEI POLIGONI A TIRO A SEGNO

ARTICOLO 17 ADDESTRAMENTO AL TIRO FACOLTATIVO

CAPO V DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 18 NORME FINALI E TRANSITORIE

CAPO I - GENERALITA' NUMERO E TIPO DI ARMI

Art. 1

Campo di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina, in attuazione del D.M. 4 marzo 1987, n.145, le dotazioni delle armi ed i servizi prestati con armi dagli appartenenti al Corpo / Servizio di Polizia Municipale, fatte salve le disposizioni della Legge 7 marzo 1986, n. 65 e quelle vigenti in materia di acquisto, detenzione, trasporto, porto, custodia ed impiego delle armi e delle munizioni.
2. I servizi prestati con armi possono essere eseguiti solo dagli appartenenti al Corpo / Servizio di Polizia Municipale in possesso della qualità di agenti di pubblica sicurezza.
3. L'armamento in dotazione agli addetti ai servizi di Polizia Municipale in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza è adeguato e proporzionato alle esigenze di difesa personale.

Articolo 2

Tipo delle armi in dotazione

1. L'arma in dotazione agli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale del Comune di Sutera è la pistola semiautomatica di calibro 7,65.
2. Il Servizio può essere dotato di un numero massimo di 3 sciabole, il cui uso è riservato ai servizi di rappresentanza.

Articolo 3

Numero delle armi in dotazione

1. Il numero complessivo delle armi in dotazione alla Polizia Municipale, con il relativo munizionamento, equivale al numero degli addetti in possesso delle qualità di agente di pubblica sicurezza, maggiorato di un numero pari al 5% degli stessi, come dotazione di riserva, salvo i momentanei depositi dovuti a pensionamenti, ritiri cautelari o agli eventuali casi previsti dal presente regolamento.
2. Il numero complessivo delle munizioni in dotazione al Corpo / Servizio di Polizia Municipale è pari alla quantità di proiettili relativi ai caricatori delle armi, compresi quelli di scorta, assegnati ai singoli appartenenti alla Polizia Municipale, aumentati del munizionamento relativo all'armamento di riserva.
3. Le armi e le munizioni non assegnate, quelle di riserva e quelle lasciate temporaneamente in giacenza dagli assegnatari, sono custodite in cassaforte.
4. Le funzioni di consegnatario delle armi e delle munizioni non assegnate sono svolte dal Responsabile di cui all'art.13, in sua assenza o impedimento da chi ne fa le veci.

CAPO II MODALITA' E CASI DI PORTO DELL'ARMA

Articolo 4

Requisiti psicofisici minimi e requisiti tecnici per l'assegnazione e detenzione dell'arma

1. Requisiti psicofisici: l'assegnazione dell'arma in dotazione è subordinata al possesso degli specifici requisiti psico-fisici previsti dall'articolo 2 del Decreto Ministero della salute 28 aprile 1998 per il rilascio e il rinnovo dell'autorizzazione al porto d'armi per uso difesa personale, ai sensi dell'articolo 42 del T.U.L.P.S. La verifica del possesso dei requisiti psico-fisici avviene con cadenza biennale.

2. Requisiti tecnici: aver effettuato il necessario addestramento ed aver conseguito e mantenuto l'abilitazione al maneggio e all'uso dell'arma alla fine di un corso di lezioni regolamentari per l'addestramento al tiro con armi comuni da sparo, presso la struttura del tiro a segno nazionale o altro Ente/Organismo abilitato.

3. La permanenza dei requisiti psicofisici sarà verificata tramite accertamenti sanitari presso il collegio medico legale costituito ai sensi dell'art. 4 del D.M. 28/04/1998 a seguito di una delle seguenti circostanze:

a) quando si ravvisino, da parte dei soggetti indicati all'articolo 5, comma 1 del presente regolamento, situazioni di ragionevole dubbio sull'idoneità di detenzione dell'arma;

b) a seguito di specifica richiesta del Servizio di Polizia Municipale, eventualmente anche su indicazione del medico competente;

c) richiesta motivata di essere sottoposto ad accertamenti da parte dell'operatore di Polizia Municipale.

Articolo 5

Assegnazione dell'arma

1. L'arma è assegnata in via continuativa a tutti gli addetti al Servizio di Polizia Municipale in possesso della qualità di Agente di P.S.

2. L'assegnazione in via continuativa è disposta con provvedimento del Sindaco ai sensi dell'art. 6, comma 3, del D.M. 145/1987 e comunicata al Prefetto.

3. Del provvedimento di assegnazione dell'arma è fatta menzione nel tesserino personale di riconoscimento dell'addetto, che lo stesso è tenuto a portare con sé, tramite il numero di matricola dell'arma stessa.

4. L'assegnazione dell'arma in via continuativa consente il porto della medesima senza licenza anche fuori dell'orario di servizio nel territorio comunale, dal luogo di servizio al domicilio e viceversa ancorché fuori del comune di appartenenza, nonché per collegamento ai sensi del successivo art. 8.

Art. 6

Modalità di porto dell'arma

1. L'assegnazione dell'arma comporta l'obbligo del porto con le modalità di cui all'art. 5 del D.M.4 marzo 1987, n.145 in tutti i casi di impiego in uniforme.

2. Gli addetti di cui all'art.1 svolgono il servizio muniti dell'arma di dotazione, indossano l'uniforme e portano l'arma della fondina esterna, corredata di caricatore di riserva.
3. Nei casi in cui, ai sensi dell'art.4 della legge 7 marzo 1986, n. 65, l'addetto del Servizio di polizia municipale è autorizzato a prestare servizio in abiti borghesi, nonché nei casi in cui è autorizzato, ai sensi dell'art.6, comma 1, lettera a) del D.M. 4 agosto 1987, n.145 a portare l'arma anche fuori dal servizio, l'arma è portata in modo non visibile.
4. Non possono essere portate in servizio armi diverse da quelle in dotazione.
5. L'arma può essere impiegata soltanto nei casi in cui l'uso è legittimato dalla Legge penale.
6. Agli addetti del Servizio di Polizia Municipale cui l'arma è assegnata in via continuativa, è consentito il porto dell'arma anche al di fuori del servizio e viceversa, previo assenso del Comandante / Responsabile del Servizio di Polizia Municipale.
7. Ogni assegnatario dell'arma in via continuativa, oltre che custodire diligentemente l'arma e curarne la manutenzione, deve in ogni modo evitarne il deposito in armadietti o cassette facilmente raggiungibili.

Articolo 7 **Servizi svolti con armi**

1. I servizi per i quali gli operatori di Polizia Municipale, in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza, portano senza licenza le armi di cui sono dotati sono tutti i servizi esterni comunque effettuati.
2. Detti servizi sono, nell'ambito del territorio del Comune, tutti quelli riguardanti l'attività di polizia locale (polizia urbana, amministrativa, edilizia, stradale, ambientale e tutte le altre materie la cui funzione di polizia sia demandata alla polizia municipale dalle vigenti norme legislative e regolamentari).
3. Il personale appartenente al Servizio di Polizia Municipale che espleta servizio interno è tenuto a custodire l'arma in dotazione in piena ed immediata disponibilità, onde poter svolgere, debitamente armato, eventuali servizi esterni o compiti di supporto ad essi.

Art. 8 **Servizi di collegamento e di rappresentanza**

1. I servizi di collegamento e di rappresentanza, espliciti fuori del territorio del Comune dagli appartenenti al Servizio Polizia Municipale in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza, sono svolti di massima senza l'arma.
2. Tuttavia salvo quanto previsto dall'art. 9 del D.M.145/1987 citato, agli addetti alla Polizia Municipale cui l'arma è assegnata in via continuativa, è consentito il porto della medesima nei comuni in cui svolgono compiti di collegamento o comunque per raggiungere dal proprio domicilio il luogo di servizio e viceversa.

ART. 9

Servizi espliciti fuori dell'ambito territoriale per il soccorso o in supporto

1. I servizi espliciti fuori dell'ambito territoriale del Comune per soccorso in caso di calamità e di disastri o per rinforzare altri Corpi o Servizi di Polizia Municipale, in particolari occasioni stagionali o eccezionali, sono effettuati di massima senza arma.
2. Tuttavia il Sindaco del Comune nel cui territorio il servizio deve essere svolto, può richiedere nell'ambito degli accordi intercorsi ai sensi della Legge 7 marzo 1986, n. 65, che un contingente effettui il servizio in uniforme e dell'art.4 della legge 7 Marzo 1986, n. 65, che un contingente effettui il servizio in uniforme e munito di arma.
3. Il Sindaco comunica al Prefetto ed a quello territorialmente competente, per il luogo in cui il servizio esterno sarà prestato, nei casi previsti dal presente articolo, il numero degli addetti autorizzati a prestare tale servizio con armi, e la durata presumibile della missione.

CAPO III TENUTA E CUSTODIA DELLE ARMI

Art. 10

Prelevamento e deposito dell'arma

1. L'arma è prelevata presso il Servizio di Polizia Municipale a seguito del provvedimento di assegnazione di cui al capo II.
2. L'arma deve essere immediatamente versata presso il Servizio nell'apposita cassaforte, quando sia scaduto, revocato o sospeso il provvedimento di assegnazione o siano venute a mancare le condizioni che ne determinano l'assegnazione o sia ritenuto opportuno dal Responsabile del Servizio di Polizia Municipale con proprio provvedimento motivato.
3. L'arma deve essere altresì immediatamente versata al Servizio di Polizia Municipale allorché viene meno la qualità di Agente di P.S., all'atto della cessazione o sospensione del rapporto di servizio e tutte le volte sia disposto con provvedimento motivato del Prefetto.

Art.11

Doveri dell'Assegnatario

1. L'addetto al Servizio di Polizia Municipale al quale è assegnata l'arma in via continuativa deve:
 - a) verificare al momento della consegna la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma, le condizioni della stessa e le munizioni sono assegnate;
 - b) Fare immediatamente denuncia all'arma ricevuta in dotazione ai sensi dell'art.38 del T.U. della legge di P.S. al Locale Comando di Carabinieri;
 - c) Custodire diligentemente l'arma nell'interesse della sicurezza pubblica e curarne la manutenzione e la pulizia;
 - d) segnalare immediatamente al Comandante – Responsabile del Servizio, ogni inconveniente relativo al funzionamento dell'arma stessa e delle munizioni;
 - e) applicare sempre e ovunque le misure previste per il maneggio delle armi;
 - f) mantenere l'addestramento ricevuto partecipando attivamente alle esercitazioni di tiro;

- g) fare immediatamente denuncia in caso di smarrimento o di furto dell'arma o di parti di essa e delle munizioni, al Comando Carabinieri.

Art. 12

Custodia delle armi

1. Le armi non assegnate e quelle eventualmente di riserva comprese le munizioni, in dotazione al Servizio di Polizia Municipale, sono custodite nella cassaforte con serratura di sicurezza.
2. Le funzioni di consegnatario delle armi e delle munizioni, sono svolte di norma dal Comandante – Responsabile del Servizio e, in caso di sua assenza o di impedimento, dal suo sostituto.
3. L'autorità di P.S. determina le misure di sicurezza necessarie ai sensi dell'art.20 della legge 18 aprile 1975, n° 110, ed ha la facoltà di eseguire quando lo ritiene necessario, verifiche di controllo e di prescrivere quelle misure cautelari che ritenga indispensabili per la tutela dell'ordine, della sicurezza e della incolumità pubblica.

Art.13

Consegnatario delle armi

1. Il Consegnatario delle armi è designato dal Sindaco su proposta del Comandante della Polizia Municipale.

Art.14

Sostituzioni delle munizioni

1. Le munizioni assegnate agli addetti al Servizio, devono essere sostituite obbligatoriamente ogni tre anni, ed ogniqualvolta presentino anomalie o siano state sottoposte ad immersione, al gelo o a particolari fonti di calore. Le munizioni sostituite sono usate nei tiri addestramento.

CAPO IV ADDESTRAMENTO

Art.15

Addestramento al tiro

1. Gli addetti al Servizio, in possesso della qualifica di Agente di P.S., prestano servizio armati dopo aver conseguito il necessario addestramento e devono superare ogni anno almeno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno presso il poligono abilitato all'addestramento al tiro con armi comuni da sparo.
2. Il conseguimento annuale del certificato di maneggio armi, rilasciato da una sezione del tiro a segno nazionale, è titolo idoneo a soddisfare le condizioni di cui al comma precedente.
3. Per i fini di cui al presente articolo il Comandante – Responsabile del Servizio provvede all'iscrizione ad una sezione del Tiro a segno nazionale, a norma dell'art. 251 comma 1) del D.Lgs. 15 marzo 2010, n.66 – Codice dell'ordinamento militare - di tutti gli appartenenti al Corpo medesimo, in possesso della qualità di Agente di P.S.

4. Oltre quanto previsto dal D.Lgs 66/2010, il Sindaco può disporre la ripetizione dell'addestramento al tiro nel corso dell'anno per gli addetti alla Polizia Municipale o per quelli fra essi che svolgono particolari servizi.

ART.16

Porto d'armi per la frequenza dei poligoni a tiro a segno

1. Gli addetti al Servizio di Polizia Municipale, purché muniti di tesserino di riconoscimento di cui all'art. 6 D.M. 4 marzo 1987, n. 145, comandati ad effettuare le esercitazioni di tiro, sono autorizzati a portare l'arma in dotazione, nei soli giorni stabiliti fuori dal Comune di Sutera fino alla Sede del poligono e viceversa.

2. Il Sindaco comunica anticipatamente almeno 7 giorni prima, al Prefetto la data di inizio delle esercitazioni al tiro, nonché l'elenco nominativo degli addetti al Servizio che vi prendono parte.

Articolo 17

Addestramento al tiro facoltativo

1. Gli appartenenti al corpo di Polizia Municipale in possesso della qualifica di P.S., muniti di tesserino di riconoscimento e con l'arma assegnata in via continuativa, hanno facoltà di recarsi al poligono, anche di propria iniziativa, per l'addestramento al di fuori dell'orario di servizio.

2. Nei casi in cui il poligono di cui all'articolo 16 comma 3, o altra struttura regolarmente abilitata alle esercitazioni, sia ubicata al di fuori del territorio comunale deve esserne data comunicazione al Comando/Servizio al fine della necessaria informativa alla Prefettura di porto dell'arma in extraterritorialità.

3. Nei casi di cui al comma 1 le spese sostenute saranno ad esclusivo carico dell'operatore e l'attività sarà considerata attività svolta fuori dall'orario di servizio.

CAPO V DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 18

Norme finali e transitorie

1. Per quanto non disposto dal presente Regolamento, si applica quanto previsto dalle disposizioni normative vigenti.

2. Per la disciplina di rinvio si fa riferimento alla normativa vigente tempo per tempo senza la necessità di modificare formalmente il presente regolamento.

3. Ai sensi dell'art. 11 della legge 65/1986, richiamato dall'art. 2, comma 2, del D.M. n. 145/1987, il presente regolamento sarà trasmesso al Ministero dell'Interno per tramite della Prefettura territorialmente competente.